



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: LCH S.r.l. c/ C.C.I.A.A. di Roma – Ricorso ex art. 318 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 47, co. 1, D.Lgs 546/1992, Giudice di Pace di Caserta, R.G.n. 1186/2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura “*Affari Legali e Contenzioso*”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il ricorso ex art. 318 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 47, co. 1, D.Lgs 546/1992 con cui LCH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [REDACTED], ha adito il Giudice di Pace di Caserta affinché sia, in via principale e anticipata, disposta la sospensione inaudita altera parte della Determinazione Dirigenziale della Camera di Commercio di Roma n. 2026000025 del 14.01.2026, nonché degli atti connessi e consequenziali e per l’effetto sospeso il dato pubblicistico del protesto levato nei confronti della Società e nel merito annullato l’atto impugnato, con vittoria di spese;

Rilevato che in data 03.12.2025 la società LCH S.r.l subiva la levata del protesto per mancato pagamento dell’assegno di € 23.974,00 per “DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 – Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento”;

Preso atto che in data 13.01.2026 il Sig. [REDACTED], in qualità di rappresentante della LCH S.r.l., presentava, tramite servizio postale, istanza di cancellazione dal Registro Informativo del

protesto levato sull'assegno anzidetto per pagamento tardivo, allegando alla domanda la copia della quietanza liberatoria del creditore;

Atteso che la Camera di Commercio di Roma con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 2026000025 del 14.01.2026, respingeva la suddetta istanza considerato che la Legge 235/2000 non ha demandato alle Camere di Commercio alcun potere di cancellare dal Registro Informatico il protesto di assegni, se non a seguito di decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale competente in base all'art. 17 della Legge 108/1996 o di provvedimento di sospensione e/o cancellazione dell'Autorità Giudiziaria e che il tardivo pagamento del titolo entro i termini previsti può solamente evitare la revoca della convenzione di assegno e l'iscrizione nell'archivio del CAI ma non anche la pubblicazione del nominativo nel Registro Informatico dei Protesti;

Preso atto che con provvedimento del 28.04.2026 (R.G.n. 1186/2026), il Giudice di Pace di Caserta, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del provvedimento di sospensiva, ha disposto la sospensione della esecutività del provvedimento impugnato;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2026000568 del 06.05.2026 con cui la Camera di Commercio di Roma, in ottemperanza a quanto statuito dal Giudice nel suddetto provvedimento, provvedeva a sospendere la pubblicazione del protesto in oggetto levato nei confronti di LCH S.r.l. dal Registro Informatico dei Protesti;

Rilevato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in materia di pubblicazione dei protesti di cambiali, vaglia cambiari e di assegni, la Camera di Commercio svolge un'attività di carattere materiale dovendo osservare specifiche modalità dettate dalla legge e che, pertanto, non incorre in alcuna responsabilità nella pubblicazione degli elenchi;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione della pubblicazione del protesto de quo;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 132860 del 12.06.2026 con il quale l'Avv. Scafetta ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 2.050,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BC26635133;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di procedere per conto della Camera alla costituzione nel giudizio introdotto da LCH S.r.l., eleggendo domicilio presso il suo studio, precisando che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'incarico si estenderà anche all'azione per il recupero del credito da lite;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 2.050,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 2.991,20 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 531/2026.

LA DIRIGENTE DELL'AREA I
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."